

dossier

11 novembre 2019

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (ddl. A.S. n. 1586) - Profili di competenza della Commissione Esteri

EDIZIONE PROVVISORIA



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI

TEL. 06 6706-3666 - segreteriaAAII@senato.it -

Dossier n. 37



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Esteri

Tel. 06 6760-4172 - st_esteri@camera.it -  @CD_esteri

Dossier n. 230/0/3

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

LA PRIMA SEZIONE.....	5
LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA PRIMA SEZIONE	5
Articolo 61 (<i>Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali</i>)	5
Articolo 72, comma 17 (<i>Riduzione del contributo italiano all'ONU</i>).....	7
Articolo 101 (<i>Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori</i>).....	8
SEZIONE II	10
2.1 LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA SECONDA SEZIONE.....	10
2.2 LO STATO DI PREVISIONE DEL MAECI (TABELLA 6)	11

LA PRIMA SEZIONE

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA PRIMA SEZIONE

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un **unico provvedimento**, costituito dalla nuova **legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale ed articolata in **due sezioni**.

La **prima sezione** svolge essenzialmente le funzioni dell'**ex disegno di legge di stabilità**;

La **seconda sezione** assolve, nella sostanza, quelle del **disegno di legge di bilancio**.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

Di seguito sono riportate, in primo luogo, le schede di lettura relative alle parti della Sezione I del DLB di stretta competenza della Commissione Esteri. Per tutte le altre schede si rinvia al [dossier generale n.181](#).

Articolo 61

(Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali)

L'articolo 61 autorizza la partecipazione italiana alla ricapitalizzazione di banche e fondi multilaterali di sviluppo.

I **commi 1-3** autorizzano la partecipazione italiana al settimo aumento di capitale della Banca africana di sviluppo per 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciali di prelievo da versare. I relativi oneri sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.

La Banca Africana (AfDB), nata nel 1964, è un'istituzione finanziaria internazionale che opera per la promozione dello sviluppo economico e sociale dell'Africa. L'Italia ha aderito all'AfDB con la l. n. 35/1982 e ne ha sempre sottoscritto i successivi aumenti di capitale, detiene una quota e un potere di voto pari al 2,456%.

Il negoziato per il settimo aumento generale di capitale (GCI - VII) è stato avviato nel 2018 e dovrebbe chiudersi nel 2019. Il nuovo aumento di capitale è stato leggermente anticipato rispetto al 2020: infatti il precedente aumento di capitale approvato nel 2010, pari al 200%, prevedeva un orizzonte temporale di 10 anni. Dalla relazione tecnica emerge che l'aumento di capitale proposto entro il 2019, pari al 125%, è ritenuto indispensabile e indifferibile per garantire la stabilità finanziaria del AfDB e il mantenimento del *rating* AAA, che consente alla Banca di accogliere capitali sui mercati a condizioni vantaggiose e di poter quindi a sua volta applicare tassi di interesse contenuti sui prestiti concessi ai Paesi beneficiari. La relazione tecnica afferma altresì che il settimo aumento di capitale ha rappresentato un'occasione per definire la priorità strategiche per il prossimo ciclo finanziario e

concordare misure atte a rafforzare la capacità istituzionale della banca; e che in sede negoziale, l'Italia ha, in particolare, sottolineato la necessità per la Banca di concentrarsi sui settori chiave in cui ha dimostrato di avere maggiori capacità ed esperienza (infrastrutture, trasporti ed energia, soprattutto energie rinnovabili, PMI e settore agroalimentare), e di sviluppare un approccio efficace per combattere le cause profonde di fragilità nel continente, che sono alla radice dei flussi migratori irregolari verso l'Europa.

I commi da 4 a 6 autorizzano la partecipazione italiana all'aumento di capitale generale e selettivo della Banca Internazionale Ricostruzione e Sviluppo (IBRD) e all'aumento di capitale generale della Società finanziaria internazionale (IFC), per complessivi 1.716.668.220 dollari statunitensi di cui 375.206.3305,7 dollari statunitensi da versare. I relativi oneri sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2024.

La IBRD creata nel 1945, nell'ambito degli accordi di Bretton Woods, con lo scopo di sostenere la ricostruzione dei paesi colpiti dalla seconda Guerra mondiale, conta 187 Paesi membri (per essere membro dell'IBRD è necessario essere membri del FMI). La sua funzione è oggi quella di ridurre la povertà e sostenere lo sviluppo sostenibile nei Paesi a reddito medio. A tal fine, concede crediti ordinari, ovvero con tassi di interesse vicini a quelli di mercato.

La IFC è la società del Gruppo Banca Mondiale specializzata in interventi finanziari che coinvolgono il settore privato nei Paesi in via di sviluppo.

L'Italia, Paese fondatore di IBRD e di IFC, vi ha aderito rispettivamente con leggi n. 132/1947 e n. 1597/1956, e ne ha sempre sottoscritto i successivi aumenti di capitale. L'Italia detiene quote azionarie del 2,78% in IBRD e del 3,17% in IFC. Dalla relazione tecnica si evince che gli aumenti di capitale rispondono ad una necessità, da una parte, di continuare la revisione dell'azionariato, che impegna nel lungo termine ad adeguare le quote delle Istituzioni alla mutata situazione economica globale e ad aumentare la rappresentanza dei PVS e di quelli in transizione; dall'altra, di assicurare alle Istituzioni le risorse necessarie a far fronte alle aumentate esigenze dell'Agenda di sviluppo 2030. Alla prima esigenza si risponde con gli aumenti di capitale "selettivi" (SCI), cioè destinati ai soli Paesi "sottorappresentati" rispetto alle quote-obiettivo; alla seconda, aggiungendo al capitale raccolto con SCI gli aumenti di capitale "generali" (GCI), cioè destinati a tutti i Paesi membri in proporzione alla loro quota "attuale".

Il comma 7 autorizza la ratifica di un emendamento allo Statuto della IFC volto a ad aumentare dal 75 all'80% il potere di voto necessario ad autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri.

Il comma 8 prevede la possibilità per il MEF di avvalersi dell'intervento di Cassa Depositi e Prestiti ("Banche o Istituti nazionali di promozione" con mandato di svolgere attività di sviluppo o promozione sviluppo ai sensi dell'art. 2, numero 3, del Regolamento UE 2015//2017) per contribuire alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 170 della legge di stabilità per il 2013. Il MEF, previa adozione di un apposito decreto che accerti la convenienza finanziaria di tali operazioni di prestito rispetto alla ordinaria modalità di contribuzione a dono, potrà trasferire agli Istituti le risorse che consentiranno di erogare il prestito a condizioni agevolate nei confronti dei Fondi multilaterali di sviluppo.

Si ricorda che la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) ha autorizzato la spesa di 295 milioni di euro per ciascuna delle annualità del periodo 2013-2022, allo scopo di finanziare il

contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei fondi multilaterali di sviluppo (l'Associazione internazionale per lo sviluppo, il Fondo africano di sviluppo, Fondo asiatico di sviluppo, Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo), Fondo speciale per lo sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi) e del Fondo globale per l'ambiente (GEF).

Articolo 72, comma 17 **(Riduzione del contributo italiano all'ONU)**

La disposizione prevede una **riduzione del contributo italiano all'ONU, pari a 36 milioni di euro a decorrere dal 2020**. È inoltre previsto che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga, anche sul piano internazionale, per negoziare un adeguamento dei criteri di contribuzione dell'Italia alle organizzazioni internazionali delle quali è parte.

La norma **riduce il contributo italiano alle spese delle Nazioni Unite** di cui alla [legge n. 848 del 1957](#) nella misura di 36 milioni di euro a decorrere dal 2020 sullo stanziamento di cui al **cap. 3393**, “*Contributi ad organismi internazionali*”, dello stato di previsione del MAECI, che **passa da 400 mln. a 364 mln.** a partire dal 2020.

Si ricorda che su tale capitolo sono allocate le risorse per l'erogazione dei contributi alle Nazioni Unite (cfr. *infra*) e per altre organizzazioni internazionali tra cui l'OSCE ed il Consiglio d'Europa.

La norma dispone altresì che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

• **Il finanziamento delle Nazioni Unite**

L'attuale sistema di finanziamento delle Nazioni Unite si articola in un primo bilancio, a carattere ordinario, finalizzato a coprire le spese per il personale e il funzionamento dei principali organi delle Nazioni Unite. Esso è finanziato tramite contributi obbligatori che vengono stabiliti dall'Assemblea Generale: l'obbligo per ciascuno Stato membro di sostenere una quota percentuale delle spese dell'ONU, come individuata dall'Assemblea Generale, si fonda sulle disposizioni dell'articolo 17, par. 2 della Carta delle Nazioni Unite.

La quota dovuta è stabilita ogni tre anni da un apposito organismo tecnico, il *Committee on Contributions*, sulla base di dati affidabili, verificabili e comparabili quali, ad esempio, le stime del reddito nazionale lordo, i tassi di cambio, il peso del debito.

La scala della ripartizione delle quote percentuali si distribuisce in una forbice che va dal minimo dello 0,001% al massimo del 22% del totale delle spese.

Per il triennio 2019-2021 la *scale of assessment* assegna all'Italia l'onere di contribuire nella misura del 3,3% alle spese delle Nazioni Unite.

Nel triennio precedente (2016-2018) il contributo italiano era stato del 3,7%.

Con riferimento al 2018, l'applicazione della quota del 3,7% al totale delle spese ONU, pari a 2,5 mln. di dollari, si è tradotta in un contributo di 91,1 mln. di dollari, pari a 80,2 mln. di euro, che alla data del 30 aprile 2018 risultava interamente versato.

Con riferimento al **2019**, il contributo italiano al bilancio ordinario dell'ONU, pari a **92,2 mln. di dollari** risultava interamente versato.

Un **secondo canale di finanziamento** è rappresentato dai fondi che afferiscono al **bilancio per le missioni di pace** delle Nazioni Unite: le quote di contribuzione per ciascun membro sono stabilite con criteri simili a quelle del bilancio ordinario, anche se i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti) contribuiscono in maniera maggiore rispetto a quanto versato per al bilancio ordinario

L'Italia si trova al **7° posto nella lista dei 10 maggiori contributori alle missioni di pace** avendo versato per queste operazioni 247,7 mln. di dollari per il triennio 2019-2020, pari al 3,3% delle spese totali.

Il terzo e ultimo canale di finanziamento del sistema ONU è rappresentato dai fondi per i tribunali istituiti dal Consiglio di Sicurezza, quali il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e un meccanismo residuale a supporto dei due tribunali citati. Complessivamente, attraverso questo canale, l'Italia ha versato **2,8 mln. di dollari** nel 2019.

Sul piano normativo, **interventi di riduzione dei contributi del nostro Paese a organismi internazionali** – con una correlata rinegoziazione dei termini di accordi internazionali riguardanti la quantificazione di contributi volontari ed obbligatori versati dall'Italia - **sono stati disposti dalla legge di stabilità per il 2015** (legge n. 190/2014), **dalla legge di stabilità per il 2016** (legge n. 208/2015), **dalla legge di bilancio per il 2019** (legge n. 145/2018).

In particolare, l'articolo 1, comma 318 della legge di stabilità per il 2015 ha disposto la riduzione dei contributi a organismi internazionali per 25,2 mln. di euro per l'anno 2015 e 8,4 mln. di euro a decorrere dal 2016: in questo caso la riduzione ha operato con un riferimento ad una pluralità di organismi internazionali elencati in uno specifico allegato alla legge di stabilità: tra questi figurava anche l'autorizzazione di spesa riguardante il contributo all'ONU, ridotto per il 2015 di 20 mln. di euro.

L'articolo 1, comma 619 della legge di stabilità per il 2016 ha operato un'ulteriore modesta riduzione per il 2016 (198 euro) e a decorrere dal 2017 (200.198 euro) che ha riguardato il contributo del nostro Paese a due organismi internazionali.

Si segnala altresì che l'articolo 26, comma 3, lett. d) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 136/2018 ha previsto che gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento siano parzialmente coperti, quanto a 20 mln. di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla richiamata legge n. 848 del 1957, disponendo anche in questo caso che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provveda agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni Unite, per un eguale importo.

Anche la legge di bilancio per il 2019, all'art.1, comma 781, aveva disposto una riduzione del contributo all'ONU pari a 35,35 mln. di euro per il 2019 e a 32,35 mln. di euro a decorrere dal 2020.

Articolo 101

(Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori)

L'**articolo 101, comma 1**, estende l'ambito geografico di applicazione delle risorse del c.d. *Fondo Africa* includendovi i **Paesi non africani** di importanza prioritaria per i movimenti migratori. Al Fondo, che viene conseguentemente rinominato, è assegnata una dotazione

finanziaria di **30 milioni di euro** per l'anno **2020**, **30 milioni di euro** per l'anno **2021** e **40 milioni di euro** per il **2022**. Il **comma 2** dispone l'incremento, dal 1° febbraio 2020, degli importi dei diritti consolari da riscuotersi da parte degli uffici diplomatici e consolari; ai sensi del **comma 3** le conseguenti maggiori entrate sono integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo in esame, al **comma 1**, stabilisce che le risorse del “*Fondo per interventi straordinari per il rilancio del dialogo con i Paesi africani per le rotte migratorie*” (c.d. *Fondo Africa*) istituito nel bilancio del MAECI, dall'articolo 1, comma 621 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) siano destinate anche a Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori.

Al Fondo, rinominato “**Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori**”, viene assegnata una dotazione finanziaria di **30 milioni di euro per il 2020**, 30 milioni per il 2021 e 40 milioni per il 2022.

Ai sensi della sopra richiamata norma istitutiva (art.1, co. 621 della legge 232/2016) il Fondo, le cui risorse sono appostate sul **cap. 3109** dello stato di previsione del MAECI, è finalizzato a interventi straordinari di dialogo con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie. La dotazione originaria del Fondo (competenza), era di 200 milioni di euro per il solo 2017. La legge di bilancio 2018 ha disposto un rifinanziamento di 30 milioni per l'anno 2018: tale dotazione è stata oggetto, in corso di esercizio, di una variazione negativa di 2 milioni di euro in termini di competenza e di cassa, passando da 30 a 28 milioni, operata con il [decreto-legge n. 119/2018](#) (*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*) convertito con modificazioni dalla L. 136/2018. Nella legge di bilancio 2019 il capitolo presentava una dotazione di 50 milioni di euro per il solo anno 2019.

I criteri per la gestione delle risorse di detto fondo sono contenuti nel [decreto ministeriale del 12 febbraio 2018 n. 423](#), modificato con decreto ministeriale 28 agosto n. 1648, con il quale il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha emanato l'atto di indirizzo del Fondo per l'Africa. L'articolo 1 del citato decreto ministeriale sancisce che gli interventi finanziati a valere sul Fondo per l'Africa sono parte qualificante del complesso di misure stabilite dal Governo italiano volte al contrasto all'immigrazione irregolare e al traffico di esseri umani. I settori d'intervento, in linea con l'elenco stabilito ai sensi dell'art. 3 del citato decreto, hanno riguardato progetti di cooperazione allo sviluppo, di protezione dei migranti e dei rifugiati, di rimpatri volontari assistiti dai Paesi di transito ai Paesi di origine, di assistenza tecnica e formazione a favore delle Autorità dei Paesi di transito incaricate della gestione delle frontiere e della lotta contro il traffico di esseri umani, nonché di campagne informative sul rischio migratorio.

Il **comma 2** incrementa, a decorrere dal 1° febbraio 2020, gli importi dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari riportati nella tabella allegata al decreto legislativo n. 71/2011¹. In particolare:

- a) i diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della **cittadinanza italiana di persona maggiorenne** passano da 300 a **600 euro** (art. 7-bis, sezione I della tabella);

¹ Recante *Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.*

- b) viene inserito in tabella (sezione III) il **nuovo** articolo 27-bis – **Documento di viaggio provvisorio**, che prevede la riscossione di un diritto consolare di **50 euro**;
- c) il diritto per visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D)² passa da euro 116 a **euro 130 a persona** (art. 29, sezione III della tabella);
- d) è stabilito un generale **incremento del 20%** con arrotondamento all'importo intero superiore degli importi dei diritti consolari di cui a tutte le nove sezioni della tabella, ad eccezione della sezione III relativa a passaporti, documenti di identità e visti.

La **relazione tecnica**, sulla base dell'andamento delle entrate registrato nell'anno 2018, quantifica **maggiori entrate**³ pari a **23 milioni per il 2020 e 25 milioni a decorrere dal 2021**.

Il **comma 3** stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2 siano integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Un precedente intervento di aumento della tariffa dei diritti consolari mediante modifiche alla tabella allegata al decreto legislativo n. 71/2011 era stato effettuato con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), art. 1, co. 621. Ai sensi del successivo comma 622, le maggiori entrate – rispetto all'esercizio finanziario 2015 – derivanti da tali disposizioni, pari a 6 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018 rimanevano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato (e non più destinate, in parte, al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all'estero del MAECI⁴ o a fronteggiare eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi⁵). La legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) ha reso permanente, a decorrere dal 2017, l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato dei sopra menzionati introiti (art. 1, co. 427). Il successivo comma 428, inoltre, ha disposto l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato anche dei maggiori introiti, rispetto all'esercizio finanziario 2014, derivanti dall'aumento delle tariffe consolari, accertati e riscossi dalla rete consolare, pari a 4 milioni a decorrere dal 2017.

SEZIONE II

2.1 LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA SECONDA SEZIONE

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.

² Il **visto** è l'autorizzazione all'attraversamento delle frontiere ed è rilasciato, allo straniero, dallo Stato di destinazione del viaggio, mediante le rappresentanze diplomatico — consolari, presenti nel Paese di origine o di provenienza dello stesso cittadino straniero.

Essi possono essere:

- di tipo A, nel caso di transito aeroportuale;
- di tipo C, nel caso di soggiorni di breve durata (validi fino, nel massimo, a 90 giorni);
- di tipo D, nel caso di soggiorni di lunga durata (validi oltre i 90 giorni).

³ In particolare:

- **14,5 milioni di euro annui** sono riferibili all'incremento previsto dalla lettera *a*) (domanda di riconoscimento della **cittadinanza italiana**);
- **1 milione di euro all'anno** deriva dall'incremento di cui alla lettera *b*) (**documento di viaggio provvisorio**);
- **1,2 milioni di euro annui** sono imputabili all'aumento del diritto per **visto nazionale per soggiorni di lunga durata** (lettera *c*);
- **8,3 milioni di euro annui** derivano dall'aumento del 20% applicato ad altre voci della tariffa (lettera *d*).

⁴ Come previsto dall'articolo 1, comma 568 della legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006).

⁵ Ai sensi dell'articolo 2, comma 58 della legge finanziaria per il 2008 (legge 244/2007).

Il disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2020 e del bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (A.S. 1586) è presentato nei prospetti deliberativi per unità di voto - in coerenza con le disposizioni della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità) - integrando le risorse disponibili in bilancio a legislazione vigente con gli effetti delle modifiche proposte dal medesimo disegno di legge di bilancio, al fine di dare evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della Sezione I e delle variazioni (finanziamenti, definanze e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) esercitabili con la Sezione II.

1. Le unità di voto parlamentare

In base alla disciplina contabile (art. 21, co. 7, L. 196), le **unità di voto** sono individuate:

- a) per le **entrate**, con riferimento alla **tipologia**;
- b) per le **spese**, con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati di **spesa con finalità omogenea** diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

Nel complesso, il bilancio per il 2019 conferma la struttura dello scorso esercizio, con **34 missioni**, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e **176 programmi di spesa**, che costituiscono le **unità di voto parlamentare**, con l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto concerne i contenuti **dell'unità di voto**, essa deve indicare:

- l'ammontare presunto dei **residui** attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (**competenza**) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (**cassa**), **nell'anno** cui il bilancio si riferisce;
- le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

2.2 LO STATO DI PREVISIONE DEL MAECI (TABELLA 6)

Nella **Nota integrativa** che accompagna lo stato di previsione, sono evidenziate le **priorità⁶ dell'azione amministrativa del Ministero**, come indicate dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

⁶ Tali priorità sono riferite ai seguenti ambiti:

- La gestione dei fenomeni migratori, anche mediante una rafforzata azione di sviluppo dell'Africa subsahariana, capace di incidere sulle cause profonde che provocano i flussi migratori.

Le spese del MAECI autorizzate per gli anni 2020-2022

Per lo stato di previsione del MAECI, il DDL di bilancio 2020-2022 (A.S. 1586) autorizza **spese finali**, in termini di **competenza**, pari a **2.790 milioni di euro** nel **2020**, a **2.747,9** milioni di euro per il 2021 e **2.746** milioni di euro per il 2022.

In termini di **cassa**, le **spese finali** del MAECI sono pari a **2.791 milioni di euro** nel **2020**, a **2.747,9 milioni di euro** nel 2021 e a **2.746 milioni di euro** nel 2022.

Vale la pena di segnalare che le previsioni di bilancio integrate recano, inoltre, per il 2020, **residui presunti pari a 13,09 milioni. Le autorizzazioni di cassa ammontano a 2.791 milioni. La massa spendibile** (residui più competenza) ammonta pertanto a **2.803,09** milioni; pertanto il **coefficiente di realizzazione** – che dà conto della capacità di spesa - si attesta sul valore di 99,56%. Le autorizzazioni di cassa condizionano infatti la possibilità di effettiva erogazione di quanto impegnato in sede di competenza e dei residui, con rilevanti conseguenze sull'andamento dell'esercizio finanziario.

La legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145 del 30 dicembre 2018) assegnava al MAECI, per il 2020, uno stanziamento pari a € 2.710.788.433, con un leggero incremento rispetto allo stanziamento iniziale del 2018 (pari a € 2.608.970.245). L'incremento del bilancio MAECI rispetto a quello di cui il Ministero disponeva negli esercizi precedenti al 2016 (€ 2,171 miliardi nel 2015) è in realtà dovuto agli stanziamenti per l'Aiuto pubblico allo sviluppo (trasferimenti all'AICS e al FES – Fondo europeo di sviluppo) e agli interventi di promozione della lingua e cultura italiane all'estero (cd. Fondo cultura). Al netto dei trasferimenti a Organizzazioni Internazionali ed Enti e delle spese di personale, (quasi il 70% del bilancio MAECI) il volume di risorse di cui la Farnesina dispone resta di dimensioni limitate soprattutto se confrontato con quello dei principali Paesi partner dell'Unione Europea.

Lo stato di previsione del MAECI (tabella 6) per il 2020 si articola in 2 missioni e 14 programmi che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, **rappresentano le unità di voto parlamentare.**

-
- La partecipazione attiva a un processo di riforma delle istituzioni europee, che possa rendere più efficace l'azione dell'UE, rinnovando il sistema di governance economica e favorendo un superamento del Regolamento di Dublino.
 - La gestione ordinata della Brexit, con una particolare attenzione alla tutela dei diritti dei nostri concittadini e delle nostre imprese nel Regno Unito.
 - La prevenzione e risoluzione delle crisi in atto in Nord Africa, segnatamente in Libia, Medio Oriente e Africa Sub-sahariana.
 - Moltiplicare gli sforzi per tutelare gli interessi nazionali nel bacino del Mediterraneo, un'area di importanza vitale per la sicurezza del Paese, dove si assiste al ritrovato impulso di altri partner europei.
 - Proseguire le iniziative diplomatiche e umanitarie per la prevenzione e risoluzione delle crisi in atto nel vicinato meridionale e orientale e in Africa, con l'obiettivo di rendere più incisiva l'azione degli organismi e dei processi multilaterali, in particolare in ambito Nazioni Unite, UE, Consiglio d'Europa, OSCE, anche considerando l'importante nesso tra garanzia della pace e della sicurezza internazionali e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
 - La promozione degli obiettivi dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, anche attraverso attività di cooperazione internazionale.
 - In vista dell'assunzione, il 1° dicembre 2020, del mandato della Presidenza di turno del G20, occorrerà avviare, in raccordo con la Presidenza del Consiglio, un'approfondita riflessione sulle linee programmatiche per noi prioritarie, che tenga conto dei nostri tradizionali temi di interesse e dell'evoluzione dell'agenda del foro negli ultimi anni.

La missione n. 4 *L'Italia in Europa e nel mondo*, articolata in 12 programmi, assorbe la quasi totalità, **98,95%**, delle risorse allocate nello stato di previsione del Ministero, pari a **2.708** milioni di euro.

La missione n. 32 *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* si compone di due programmi ed è dotata del restante **1,05 %** delle risorse, pari a **82** milioni di euro.

Nella tabella che segue vengono riportati gli stanziamenti per il 2020 **articolati per missioni e programmi**.

(milioni di euro)

MISSIONE	Programma	ddl bilancio 2020
n. 4 L'Italia in Europa e nel mondo		2.708
	4.1 Protocollo internazionale	7,5
	4.2 Cooperazione allo sviluppo	1.182,7
	4.4 Cooperazione economica e relazioni internazionali	36,08
	4.6 Promozione della pace e sicurezza internazionale	392,1
	4.7 Integrazione europea	22,9
	4.8 Italiani nel mondo e politiche migratorie	63,6
	4.9 Promozione del sistema Paese	267,8
	4.12 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	105,6
	4.13 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	605
	4.14 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	16,7
	4.15 Comunicazione in ambito internazionale	4
	4.17 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi	3,5
n. 32 Servizi generali e istituzionali delle Amministrazioni pubbliche		82
	32.2 Indirizzo politico	13,7
	32.3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	68,3

Allegato 28 alla Tabella 6 - L'aiuto pubblico allo sviluppo

Si ricorda che, in applicazione del comma 1 dell'art. 14 della già richiamata legge 125/2014, allo stato di previsione del MAECI, in apposito allegato (**Allegato n. 28** alla Tabella 6), “sono indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.”

Tuttavia, nell'Allegato sono riportati anche numerosi capitoli imputabili ad altri Programmi dello stato di previsione del MAECI, tali per cui **il totale degli stanziamenti per per interventi di cooperazione allo sviluppo del MAECI per il 2020 risultano pari a 1.323,6 milioni di euro.**

Tra gli altri, si segnalano gli stanziamenti relativi alla **Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo**, raggruppati nei seguenti tre soli capitoli dello stato di previsione del MAECI:

- cap. 2021, spese per il personale: 25,69 milioni;
- cap. 2171, spese di funzionamento: 3,38 milioni;
- cap. 2185, interventi di cooperazione int.le: 483,96 milioni;
- TOTALE: 513,03 milioni

Sempre nello stato di previsione del MAECI si segnalano altresì:

- capitolo 2306, che espone la somma di 600 milioni per l'esecuzione degli accordi di cooperazione tra l'Unione Europea da un lato e gli Stati dell'Africa, Caraibi e Pacifico dall'altro;
- capitolo 3393/3, che reca contributi alle spese della Nazioni Unite pari a 51,81 milioni;
- capitolo 3109, recante fondo da ripartire per i Paesi africani coinvolti dalle rotte migratorie verso l'Europa, con l'importo di 30 milioni.
-

Dall'Allegato n. 28 risultano assegnati per il 2020, nello stato di previsione del **Ministero dell'interno, 1.580,63 milioni** per interventi collegati alla cooperazione allo sviluppo.

Sempre dallo stesso Allegato risultano assegnati per il 2020, nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze, 1.758,27 milioni** per aiuto allo sviluppo.

Alla luce di tali dati, tra le amministrazioni pubbliche **si confermano tra i primi erogatori dell'APS, nell'ordine, il Ministero dell'Economia e finanze, il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Esteri e cooperazione internazionale.**

Si rammenta, inoltre, che concorrono al complesso degli interventi per la cooperazione allo sviluppo nel 2020, con importi di minore entità, capitoli afferenti agli stati di previsione dei seguenti Ministeri:

- Ambiente, 54 milioni;
- Sviluppo economico, 0,96 milioni;

- Istruzione, università e ricerca, 19,35 milioni;
- Infrastrutture e trasporti, 0,11 milioni;
- Salute, 14,73 milioni.

Il **totale degli interventi** esposti dall'Allegato sulla cooperazione allo sviluppo - competenza, bilancio integrato 2020 - raggiunge la somma di **4.751,68 milioni**.

Altri stanziamenti nello stato di previsione del MEF (Tabella 2) -Il Fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali

La legge n. 145 del 2016 ha introdotto **una normativa di carattere generale riguardante la partecipazione italiana alle missioni internazionali** con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni ed i molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse.

Ulteriori disposizioni riguardano, poi, le procedure interne in forza delle quali è possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltreconfine.

Ai sensi dell'articolo **4 della nuova normativa è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio, ovvero da appositi provvedimenti legislativi.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, **le risorse del fondo sono ripartite tra le missioni internazionali** indicate nella relazione analitica sulle missioni che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere, come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari.

Gli schemi dei decreti, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione.

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Nello stato di previsione – DDL di bilancio integrato 2020 - del Ministero dell'economia e delle finanze (programma 5.8) sono state appostate, interamente nel cap. 3006, risorse per **1.308,74 milioni** di euro, risultanti già peraltro a legislazione vigente.